

Bruxelles, 24 maggio 2018
(OR. en)

9254/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0158 (COD)**

**UD 108
WTO 136**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 312 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 312 final.

All.: COM(2018) 312 final



Bruxelles, 22.5.2018
COM(2018) 312 final

2018/0158 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea (UE), di cui è attualmente Stato membro. Nelle previsioni il Regno Unito cesserà di essere membro dell'UE il 30 marzo 2019.

Il recesso del Regno Unito dall'UE ha implicazioni che vanno oltre le relazioni bilaterali tra l'UE e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda gli impegni assunti con l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). UE e Regno Unito sono entrambi membri originali dell'OMC. Quando, nel 1994, la Comunità europea accettò l'accordo istitutivo dell'OMC e i connessi accordi commerciali multilaterali, l'elenco delle concessioni e degli impegni ("elenco dell'OMC riferito all'UE") allegato per le Comunità europee all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) fu allegato contemporaneamente per il Regno Unito. L'elenco dell'UE riporta quindi impegni che sono applicabili anche al Regno Unito in quanto membro dell'OMC. Le concessioni per le merci continueranno ad applicarsi al territorio dell'UE, ma rispetto ad oggi gli impegni quantitativi dell'UE dovranno essere adattati in considerazione del recesso del Regno Unito dall'UE, in particolare in termini di contingenti tariffari.

Per i prodotti agricoli, della pesca e industriali, gli attuali volumi dei contingenti tariffari dell'UE consolidati all'OMC sono stati stabiliti annoverando il Regno Unito fra gli Stati membri dell'UE e, quindi, fra gli elementi costitutivi del mercato unionale. Poiché questi contingenti tariffari si applicano all'insieme del mercato dell'UE, comprensivo del Regno Unito, è necessario adattarli in considerazione del fatto che l'elenco dell'OMC riferito all'UE non si applicherà più a tale paese a partire dal suo recesso dall'UE o, al più tardi, dal 31 dicembre 2020, se entreranno in vigore le disposizioni transitorie concordate dai negoziatori dell'UE e del Regno Unito nel contesto dell'accordo di recesso.

L'adattamento dei contingenti tariffari dell'UE consolidati all'OMC comporta la necessità che la ripartizione dei volumi attuali fra Regno Unito e UE acquisti efficacia il giorno in cui il Regno Unito non sarà più coperto dall'elenco dell'OMC riferito all'UE.

Nell'intento di preservare la chiarezza e la prevedibilità nel sistema commerciale multilaterale, l'11 ottobre 2017 UE e Regno Unito hanno trasmesso a tutti i membri dell'OMC una lettera comune in cui hanno illustrato nelle linee essenziali la logica e i principi che ispirano la ripartizione. Successivamente hanno entrambi tenuto assidui contatti con i principali partner commerciali dell'OMC al riguardo, all'insegna dell'apertura e della trasparenza.

In base all'articolo XXVIII del GATT 1994 l'UE dovrà condurre con taluni membri dell'OMC interessati dal cambiamento negoziati volti a modificare l'elenco dell'OMC riferito all'UE suddividendo i volumi dei contingenti tariffari ove siano previsti. A tal fine la Commissione trasmette contestualmente al Consiglio una raccomandazione, corredata di un progetto di direttive di negoziato, che la autorizza ad avviare negoziati con i membri dell'OMC interessati. I negoziati coinvolgeranno i membri dell'OMC interessati cui sono riconosciuti, per i singoli contingenti tariffari,

sostanziali interessi di accesso ai mercati secondo quanto previsto all'articolo XXVIII del GATT 1994 (ossia interesse come fornitore principale o interesse sostanziale o ancora diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi). Il Regno Unito dovrebbe avviare le procedure necessarie per la definizione del proprio elenco delle concessioni e degli impegni da allegare al GATT 1994, comprensivo degli impegni quantitativi risultanti dalla suddivisione.

Dato il tempo a disposizione, non si può escludere che, per uno o più contingenti tariffari, i negoziati condotti con singoli membri dell'OMC in virtù dell'articolo XXVIII del GATT 1994 non riescano a sfociare in un accordo in tempo utile prima che il Regno Unito cessi di essere coperto dall'elenco dell'OMC riferito all'UE. Occorre pertanto fare in modo che, in mancanza di tale accordo, l'UE possa comunque procedere alla suddivisione dei contingenti tariffari modificando le concessioni tariffarie dell'OMC e conferire alla Commissione le competenze necessarie per poter quindi modificare le pertinenti disposizioni unionali sull'apertura e l'applicazione dei corrispondenti contingenti tariffari.

Poiché la suddivisione dev'essere conforme agli obblighi assunti dall'UE con l'accordo sull'OMC, in particolare con l'articolo XXVIII del GATT 1994, l'esercizio dovrebbe basarsi sui flussi commerciali registrati per ciascun contingente tariffario in un periodo rappresentativo recente. È opportuno seguire per tutti i contingenti tariffari un'impostazione uniforme, specie in termini di dati e metodologia. In conformità dell'articolo XXVIII, paragrafo 2, del GATT 1994, è opportuno che gli altri membri dell'OMC mantengano globalmente gli stessi livelli di accesso ai mercati dell'UE e del Regno Unito di cui dispongono attualmente.

La Commissione ha proposto una ripartizione dei contingenti tariffari in questione scaturita dall'applicazione di una metodologia chiara e obiettiva concordata con il Regno Unito. È stata anzitutto stabilita la quota d'uso del Regno Unito per ciascun singolo contingente tariffario. La quota d'uso (espressa in percentuale) è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'UE nell'ambito del contingente tariffario interessato nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni (2013-2015). Tale quota è stata quindi rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'UE è costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resta invariato (perché il volume dell'UE a 27 è uguale all'attuale volume dell'UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli sono stati estratti dalla banca dati Quota2, per i contingenti tariffari gestiti dalla DG TAXUD, e dalla banca dati del sistema di informazione sui mercati agricoli (AMIS), per i contingenti tariffari gestiti dalla DG AGRI.

Se per un dato contingente tariffario non sono stati riscontrati scambi nel periodo di riferimento, la quota d'uso del Regno Unito è stata determinata applicando due impostazioni alternative: quando esiste un altro contingente tariffario con esattamente la stessa descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono stati riscontrati scambi è stata applicata la quota d'uso del contingente identico; quando non esiste un contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d'uso è stata applicata alle importazioni dell'UE indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.

A seguito dell'adesione della Croazia all'UE, il 13 marzo 2018 l'UE e la Nuova Zelanda hanno firmato un accordo a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. L'accordo, che è ancora in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo per poter essere concluso dal Consiglio, aumenterebbe di 135 t il contingente tariffario di "Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate" assegnato alla Nuova Zelanda (numero d'ordine 092013), portando il volume a 228 389 t e, quindi, a 114 184 t il corrispondente volume futuro per l'UE a 27.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa è conforme alle azioni dell'UE in corso attualmente per preparare un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, in particolare alla lettera comune trasmessa da UE e Regno Unito a tutti i membri dell'OMC l'11 ottobre 2017.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Idem.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale comune è competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La misura prospettata è l'unica in grado di garantire il risultato ricercato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un atto legislativo perché la normativa vigente non conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure proposte nel caso in cui i negoziati condotti con singoli membri dell'OMC in base alle norme dell'OMC non sfocino in un accordo entro la data dell'effettivo recesso del Regno Unito dall'UE.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 prevede la suddivisione fra UE e Regno Unito dei contingenti tariffari ripresi nell'elenco dell'OMC delle concessioni e degli impegni riferito all'UE. Rimanda all'allegato (parti A e B) per l'elenco specifico dei contingenti tariffari e il rispettivo volume spettante all'UE a 27 in base alla suddivisione. L'articolo 2 prevede che la parte B dell'allegato vada a sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 in cui sono attualmente elencati i contingenti tariffari in questione. L'articolo 3 conferisce alla Commissione il potere di modificare l'allegato del regolamento proposto e l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di adattare la ripartizione in base agli accordi conclusi nel frattempo con i partner commerciali, se dai negoziati con essi emerge che, per un dato contingente tariffario, l'applicazione matematica del metodo seguito per la suddivisione non è adatta oppure se la Commissione apprende in data successiva altre informazioni d'interesse su un dato contingente tariffario. L'articolo 4 stabilisce le modalità per l'uso dei poteri conferiti. L'articolo 5 stabilisce la data di applicazione del regolamento, fissandola al giorno in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione. A seguito della notifica il Regno Unito e l'Unione hanno avviato negoziati, tuttora in corso, volti alla conclusione di un accordo sul recesso del Regno Unito.
- (2) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà conseguenze per le relazioni che Regno Unito e Unione europea intrattengono con terzi, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di cui sono entrambi membri originali.
- (3) Con lettera dell'11 ottobre 2017 l'Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell'OMC che, al momento di lasciare l'Unione, il Regno Unito intende riprodurre, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell'Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativamente agli scambi di merci. Poiché la mera riproduzione non è tuttavia un metodo appropriato riguardo agli impegni quantitativi, l'Unione e il Regno Unito hanno manifestato l'intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell'Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente agli altri membri dell'OMC.
- (4) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione dovrebbe quindi avviare negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi.

- (5) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione, è possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell'OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione entro la data in cui l'elenco dell'OMC delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione per gli scambi di merci cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l'Unione e verso il Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno che l'Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all'articolo XXVIII del GATT 1994.
- (6) È pertanto opportuno applicare la metodologia illustrata qui di seguito, stabilendo anzitutto la quota d'uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. La quota d'uso, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'Unione nell'ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, per arrivare alla quota di questo contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ne consegue che il volume complessivo del contingente tariffario resterebbe invariato (perché il volume dell'UE a 27 sarebbe uguale all'attuale volume dell'UE a 28 meno il volume del Regno Unito). I dati impiegati per i calcoli dovrebbe essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.
- (7) Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo di riferimento, è opportuno determinare la quota d'uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi dovrebbe essere applicata la quota d'uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d'uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell'Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.
- (8) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013¹ costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. Per i contingenti tariffari relativi ai prodotti della pesca, ai prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati la gestione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 32/2000². I volumi dei contingenti tariffari d'interesse sono riportati nell'allegato I di detto regolamento, e dovrebbero essere sostituiti dai volumi indicati nell'allegato del presente regolamento, parte B.
- (9) Poiché i negoziati con i membri dell'OMC interessati si svolgeranno in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).

modificare l'allegato del presente regolamento e l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto degli accordi eventualmente conclusi o delle informazioni d'interesse ottenute nel quadro di tali negoziati, dalle quali risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l'Unione e il Regno Unito. È opportuno prevedere la stessa possibilità nei casi in cui tali informazioni emergano al di fuori del quadro negoziale.

- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data in cui l'elenco dell'OMC riferito all'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito, perché da quel giorno tanto l'Unione quanto il Regno Unito devono conoscere i rispettivi obblighi nel quadro dell'OMC. Nella fase attuale dei negoziati condotti in materia da Unione e Regno Unito non è possibile determinare la data precisa del recesso. È opportuno pertanto prevedere che il presente regolamento si applichi a partire dalla data fissata nell'accordo di recesso concluso da Unione e Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea oppure a partire dal 30 marzo 2019, ossia due anni dopo la data in cui il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma del medesimo articolo 50,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 sono così suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"):

- (a) per i prodotti agricoli, la quota dell'Unione è indicata nella parte A dell'allegato;
- (b) per i prodotti non agricoli, la quota dell'Unione è indicata nella parte B dell'allegato.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio alla luce:

- (a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui ai suddetti allegati;
- (b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o con altri mezzi.

Articolo 4

- (1) Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

- (2) Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di [4] anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (3) La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- (4) Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- (5) Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (6) L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [un mese] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in conformità dell'accordo concluso da Unione e Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea o, in sua mancanza, a decorrere dal 30 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente